



COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 39 del 04/05/2021 Nr. Rep. _____

Oggetto:

DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI PER EFFETTUARE SOMMINISTRAZIONE O COUNSUMO SUL POSTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 16:00 nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI LUCA	SINDACO	Presente
GIUBERTONI PAOLA	Vice Sindaco	Presente
MENOZZI MARIKA	Assessore	Presente
STEFANINI ALDO	Assessore	Presente
FERRARI MARCO	Assessore	Presente

Assiste all'adunanza il Sig. SGUEGLIA FRANCESCO nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.

DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI PER EFFETTUARE SOMMINISTRAZIONE O CONSUMO SUL POSTO DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19

Seduta svoltasi in modalità video-conferenza a causa "Emergenza COVID-19".

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri adotta in data 21 aprile 2021 è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, e in data 22 aprile 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto -legge n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19".

VISTI:

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed in particolare l'art. 181 recante "Sostegno delle imprese di pubblico servizio";
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante " Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto Legge c.d. "Sostegni" del 22 marzo 2021 n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro salute e servizi territoriali connesse all'emergenza da Covid-19";
- la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

CONSIDERATO che in attuazione ai summenzionati disposti normativi le attività artigianali, di ristorazione ed i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno subito e subiranno notevoli danni economici a causa della riduzione dei coperti come conseguenza del distanziamento dei tavoli ai fini del contenimento del contagio da Covid 19;

PRESO ATTO che, con la riapertura di dette attività, sono da adottare precauzioni particolari riguardo all'accesso ai locali, con particolare riguardo al contingentamento degli accessi ed al distanziamento sociale, come disposto dalle linee guida per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV- 2 nel settore della ristorazione, realizzato da Inail e Istituto Superiore di Sanità;

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia Romagna;

VALUTATO quindi che potrebbe essere utile per i titolari dei pubblici esercizi e attività artigianali con consumo sul posto, avere a disposizione o ampliare spazi all'aperto dove posizionare, rispettando le distanze prestabilite, tavoli e sedie per i clienti per recuperare, laddove possibile, all'esterno posti a sedere o piani di appoggio a servizio delle attività e degli avventori;

PRESO ATTO in particolare di quanto disposto dall'art.181 "Sostegno alle imprese di pubblico esercizio" del Decreto Legge n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77/2020, con relativa relazione illustrativa:

1. *omissis*
2. *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*
3. *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*
4. *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*
5. *Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*
6. *All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante ...*

Relazione illustrativa

Con la norma in commento, al comma 1...[omissis]

Il comma 2 prevede che a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, allegando la sola planimetria in deroga al D.P.R. n. 160 del 2010 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Non è dovuta l'imposta di bollo di cui al decreto del D.P.R. n. 642 del 1972. Il comma 3 esonera gli esercenti le attività di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991 dall'obbligo di richiedere le autorizzazioni di cui all'art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all'art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il successivo comma 4 stabilisce che per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380 del 2001. Quest'ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

Il comma 5 istituisce un fondo per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero in commento nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui l'intesa

non venga raggiunta entro il termine previsto al comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 281 del 1997 - vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno - il decreto medesimo è comunque adottato.

VISTO che l'efficacia dell'art. 181 è stata prorogata dal Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021;

RITENUTO quindi di ricomprendere come interessati dalle presenti misure le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 287/1991 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo pubblico.

Oltre ai pubblici esercizi anche le attività artigianali che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio...), in ragione del fatto che le ordinanze regionali che si sono susseguite, partendo dal decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 dell'11/04/2020 fino ad arrivare all'ultima ordinanza n. 82 del 17/05/2020, hanno di fatto assimilato la somministrazione al consumo sul posto nell'ottica dell'emergenza Covid-19;

VALUTATA l'opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e contestualmente contemperare le diverse esigenze che consentano la ripresa economica di dette attività, prevedendo, da un lato, la possibilità per i pubblici esercizi e le attività artigianali che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto, di utilizzare maggiore suolo pubblico e, dall'altro, di attivare procedure e modalità che possano favorire lo snellimento e la semplificazione amministrativa;

CONSIDERATO CHE:

- ai Comuni fanno riferimento le funzioni di regolamentazione in materia di pubblici esercizi;
- nell'esercizio di tali funzioni risiede anche il fine di promuovere la ripresa delle attività economiche, nonché la ripresa del commercio al dettaglio e dei servizi e pubblici esercizi al cittadino e più in generale le forme di socialità nelle strade, nelle piazze e nello spazio urbano sempre e comunque nel rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- in riferimento al citato "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO in Emilia-Romagna" dove viene ribadito che "*Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e addetti e della clientela (almeno un metro tra una persona ed un'altra o la distanza più ampia definita da eventuali ordinanze dell'autorità locale). Al riguardo per le aree di somministrazione alla clientela sono da privilegiare gli spazi all'aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus. A tal fine si promuove l'estensione da parte dei Comuni delle occupazioni di suolo pubblico ovvero la concessione di nuove occupazioni di suolo pubblico, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di assicurare maggiore spazio all'aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per consentire un maggiore distanziamento dei tavoli*" si ritiene, nel rispetto delle sopra ordinate disposizioni, di poter al meglio declinare alcune specifiche misure per lo svolgimento dell'attività in spazi all'aperto;

RILEVATO ALTRESI' che nella Regione Emilia Romagna vige la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO:

- dunque di poter dar corso alle misure a sostegno della riapertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale 14/2003, con esclusione delle attività interne ad altri esercizi per i quali non è stata disposta la riapertura, nel pieno rispetto della normativa in materia di contrasto della diffusione dell'emergenza Covid-19, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

- quindi opportuno individuare, in questa fase apposite linee guida per la gestione straordinaria e transitoria, collegata alla situazione emergenziale, delle occupazioni di suolo pubblico per effettuare somministrazione o consumo sul posto di alimenti e bevande, alla luce di quanto contenuto nel protocollo per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia Romagna fino al 31.12.2021, che contengano modalità agevolate per l'individuazione di spazi esterni alle attività per consentire il distanziamento interpersonale ed il rispetto delle normative in materia di contrasto all'emergenza pandemica Covid-19 previsti dalle più recenti disposizioni ed in costante aggiornamento, con l'obiettivo di semplificare la presentazione delle varie istanze;

- di escludere dalla suddetta concessione di suolo pubblico, in caso di organizzazione della Fiera d'Ognissanti, il periodo che va dal 29.10.2021 al 03.11.2021;

DATO ATTO che le disposizioni sono contenute nell'allegato alla presente (Sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale e che la richiesta può essere effettuata, ad oggi, fino al al 31.12.2021;

CONSIDERATO che per l'ottenimento dell'autorizzazione dovrà essere presentato lo schema di richiesta presente in allegato (Sub B) con modalità semplificate come da D.L. 34/2020 art. 264 ad oggetto "Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19", e successivo art. 9-ter del D.L. 137/2020 e art. 12 comma 1 lettera h) punto 2 del D.L. 76/2020;

VERIFICATA l'insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente atto ai sensi della Legge 190/2012 e del conseguente "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023" approvato con deliberazione di Giunta nr.5 del 31/01/2014 così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr.22 del 30.03.2021;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Interni Ed Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

CON VOTO unanime favorevole espresso in forma palese dai n. 5 presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare gli allegati documenti di gara all'uopo predisposti:
 - Disposizioni occupazione suolo pubblico Covid-19 (Sub_A)

- Schema domanda (Sub_B)

- 2) Di dare atto che le suddette Linee Guida, entreranno in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 31.12.2021, per la motivazione espressa in premessa, salvo proroghe e altre disposizioni eventualmente sopraggiunte nel frattempo;

D E L I B E R A A L T R E S I'

di dichiarare, con separata successiva votazione avente esito favorevole unanime, espresso per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000, onde consentire la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti.

Rif.. 14707

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Concordia s/S. li 04-05-2021

Il Responsabile del Settore interessato
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Concordia s/S. li 04-05-2021

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del 04/05/2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il SINDACO

F.to PRANDINI LUCA

Il Vice Segretario

F.to SGUEGLIA FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 267/00.

Concordia s/S li, 06-05-2021

Il Vice Segretario

F.to SGUEGLIA FRANCESCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Concordia s/S li, _____

Il funzionario incaricato

Roberta Belli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato

F.to Roberta Belli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il

Il Vice Segretario

F.to SGUEGLIA FRANCESCO